

Rep. n.

COMUNE DI PONTE NELLE ALPI

PROVINCIA DI BELLUNO

REPUBBLICA ITALIANA

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO ASSOCIATO – ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 E
2023/2024. CIG 87921507B3.**

L’anno duemilaventuno, il giorno _____ (_____) del mese di _____, alle ore _____, nella sede del Comune di Ponte nelle Alpi in frazione Cadola n. 52/a, avanti a me dott. Mauro Giavi, Segretario del Comune di Ponte nelle Alpi autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune stesso ai sensi dell’art. 49, comma 1 lett. c), dello Statuto Comunale e dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, si sono personalmente costituiti i signori:

1. _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Ponte nelle Alpi, con sede a Ponte nelle Alpi in fraz. Cadola n. 52/a (C.F. e P.IVA 00194880258), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto ed interesse del Comune stesso, di seguito denominato anche “concedente”;
2. _____, nato a _____ (_____) il _____, codice fiscale _____, nella sua qualità di _____ della ditta _____, con sede legale a _____ (_____) in Via _____ n. _____, codice fiscale e P.IVA _____, di seguito denominato anche “Ditta appaltatrice”.

Le parti, come sopra costituite, della cui identità personale io Segretario rogante sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto.

Premesso che:

- che con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Finanziaria n. ____/Reg. Gen. del 14.06.2021, è stata indetta una gara d’appalto mediante

procedura aperta per l'affidamento della fornitura del servizio di trasporto scolastico associato tra i Comuni di Ponte nelle Alpi (capofila) e Soverzene per gli anni scolastici del triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio, consistente nella raccolta degli alunni con trasporto degli stessi dai punti di fermata alle sedi scolastiche ed il successivo ritorno alle proprie abitazioni al termine delle lezioni, con accompagnatori per gli alunni della scuola d'infanzia, da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 50 e 95 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e 1 del D.L. 16.7.2020, n. 76, convertito dalla legge 11.9.2020, n. 120.

- che con determinazione del medesimo Responsabile n. ____/Reg. Gen. del ____ sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicato il servizio di cui all'oggetto alla ditta _____ per l'importo complessivo nel triennio di appalto pari ad Euro _____,__. (in lettere euro _____ virgola ____), oltre all'IVA nelle misure di legge;
- che della approvazione della proposta di aggiudicazione è stata data formale notizia entro i prescritti 5 giorni ai contro interessati;
- che è trascorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
- che per l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, intervenuta in data, sono stati verificati i requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'impresa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione da parte dell'Amministrazione comunale della rimanente parte del servizio.

- che è stata costituita con scrittura privata un'associazione temporanea di operatori economici tra: capogruppo con mandato speciale di rappresentanza,,mandante/i, sottoscritta in data, registrata all'Agenzia delle Entrate di il al n.serie;
- (per i soli appalti sopra soglia comunitaria) dato atto che in data, si è provveduto ad inoltrare la richiesta di informazioni di cui 90 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia e che in merito non sussiste alcuna causa di divieto, di sospensione o di decadenza, previste dal decreto medesimo, in capo all'appaltatore e alle persone fisiche tenute ad essere assoggettate a tale accertamento;
- dato atto che essendo trascorso il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte della Prefettura competente della richiesta di informazione antimafia si procede alla stipula del presente contratto, ai sensi dell'art 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii.
- *OPPURE* (solo in caso di urgenza) dato atto che stante l'urgenza si procede alla stipula del presente contratto, ai sensi dell'art 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii.
- *OPPURE* dato atto che la ditta appaltatrice risulta iscritta nell'elenco istituito presso la Prefettura di _____ ai sensi dell'art.1 commi 52 e segg. della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013) e che tale iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Tutto ciò premesso e considerato e ritenuta la narrativa parte integrante del presente atto, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento dell'appalto del servizio di trasporto scolastico gestito in forma associata tra i Comuni di Ponte nelle Alpi e di Soverzene, con soggetto capofila il Comune di Ponte nelle Alpi, consistente nella raccolta degli alunni di entrambi i territori comunali con trasporto degli stessi dai punti di fermata alle sedi scolastiche presenti nel territorio del Comune di Ponte nelle Alpi ed il successivo ritorno alle proprie abitazioni al termine delle lezioni, con accompagnatori per gli alunni della scuola d'infanzia. E' prevista altresì l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico a sostegno delle attività didattiche stabilite dall'Ente Appaltante e previste dal vigente "Regolamento per l'utilizzo del servizio di trasporto scolastico", e riportate nel progetto di cui alla documentazione di gara, in orario compatibile con l'espletamento di quello ordinario, all'interno del territorio dei Comuni di Ponte nelle Alpi e Soverzene nonché quello di Belluno, per un numero presunto di 2.000 chilometri/annui.

Il servizio avrà luogo secondo i dettagli e modalità riportati nella documentazione di gara ed in particolare nel Capitolato speciale d'appalto e suoi allegati (d'ora in poi denominato anche "C.S.A."), che qui si intendono integralmente richiamati benché non materialmente riportati.

Gli utenti sono alunni frequentanti le Scuole dell'Istituto Comprensivo di Scuola infanzia, primaria e secondaria di I° Grado di Ponte nelle Alpi, situate nel territorio del Comune di Ponte nelle Alpi.

ART. 2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

I servizi effettuati dalla Ditta appaltatrice dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in materia, regionali, nazionali e/o comunitarie.

ART. 3 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il Sig. _____, concedente, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Ponte nelle Alpi e nel nome, conto ed interesse dell'Ente per il quale agisce, affida alla ditta _____ - appaltatrice, come sopra

rappresentata, che accetta, l'appalto del servizio di trasporto scolastico associato dettagliatamente illustrato al precedente art. 1.

ART. 4 – OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

Il concedente affida il servizio di cui al precedente articolo alla Ditta appaltatrice sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni, modalità ed obblighi a carico contenuti nel Bando e Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale d'appalto completo dei suoi allegati e nella relazione di progetto, approvati con determinazione del responsabile dell'area finanziaria n. 214 del 07.05.2021, nell'offerta presentata dalla Ditta in sede di gara, che, accettati dalla Ditta medesima, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non vengono allegati.

La Ditta appaltatrice conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di appalti di beni e servizi.

La Ditta appaltatrice si obbliga a comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, la Ditta appaltatrice si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto, durante lo svolgimento del servizio. Si obbliga altresì ad applicare i contratti e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta medesima anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la

distinzione per le Imprese Artigiane. La Ditta appaltatrice è responsabile, in rapporto al committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime la Ditta appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del concedente.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal concedente o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il concedente medesimo comunicherà alla Ditta appaltatrice e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio risulta già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alla Ditta appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Ditta appaltatrice non può opporre eccezioni al committente, né il titolo al risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali), ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il concedente, in qualità di Titolare, nomina la Ditta appaltatrice Responsabile esterno del trattamento. Tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto. La Ditta appaltatrice, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della

prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Reg. UE 2016/679.

La Ditta appaltatrice si impegna a riferire tempestivamente al concedente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

La Ditta appaltatrice dichiara altresì di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L'appaltatore è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall'Amministrazione.

ART. 5 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il prezzo al chilometro, per ogni tipologia di servizio e comprensivo di tutte le voci di costo, è pari a € __,__. = (euro ____ virgola ____), I.V.A. esclusa; ai soli fini delle eventuali variazioni/revisioni previste dal Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, come risulta dall'offerta della Ditta appaltatrice presentata in sede di gara sui prezzi posti a base di gara.

Il costo offerto e preventivato per il triennio dell'appalto ammonta a complessivi € _____,__. = (in lettere Euro _____ virgola ____), oltre all'I.V.A. nelle misure di legge.

L'importo complessivo dell'appalto ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero dei chilometri percorsi nell'ambito delle tratte effettivamente effettuate nell'arco dell'anno scolastico oltre alle uscite a sostegno delle attività didattiche stabilite dall'Ente Appaltante e previste dal vigente "Regolamento

per l'utilizzo del servizio di trasporto scolastico" e non rappresenta alcun impegno o garanzia da parte del concedente sull'effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste. Di conseguenza l'importo effettivo riconosciuto in favore della Ditta appaltatrice sarà determinato dal numero totale dei chilometri effettuati, e/o dalle ore accompagnatore effettivamente svolte, moltiplicato per il suindicato importo chilometrico unitario delle tratte derivante dall'offerta presentata.

Per la revisione prezzi si applica quanto disposto dall'art. 1664 del Codice Civile.

Rientrano inoltre nel corrispettivo dell'appalto come sopra indicato tutti gli oneri e le spese necessarie per la realizzazione delle migliorie proposte dalla Ditta appaltatrice in sede di gara nella propria offerta tecnica, e tutto quanto conseguentemente, connesso o derivante dalla loro esecuzione, sia in via diretta che indiretta.

Il concedente si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto ulteriori servizi per una quantità pari al 20% dell'importo del contratto o, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando l'appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

ART. 6 – DURATA DELL'APPALTO

Si conviene che l'appalto avrà durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dal _____, 2021 e fino al 31.08.2024, con possibilità di rinnovo fino al massimo di due anni scolastici ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, alle condizioni contenute nel C.S.A. e nel presente contratto.

E' previsto, comunque, un periodo di prova di mesi 3 (tre) al fine di valutare la correttezza degli orari e delle fermate; il comportamento del personale alla guida dei mezzi, sia per quanto concerne il rispetto del codice della strada, sia per quanto attiene alla relazione con l'utenza; l'adeguatezza dei mezzi di trasporto.

Durante tale periodo il committente potrà, a suo esclusivo insindacabile giudizio, recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante un semplice preavviso di 15

(quindici) giorni, da comunicare all'appaltatore con posta elettronica certificata.

All'iniziativa di recesso del committente non potrà essere opposta da parte dell'appaltatore alcuna eccezione, né la circostanza di avere già effettuato servizi oggetto dell'appalto in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale in atto.

Nell'eventualità del recesso di cui al comma precedente, all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere.

Il mancato superamento con risultati positivi del periodo di prova, comporterà la risoluzione del contratto e, a discrezione del committente, l'affidamento dell'appalto al concorrente la cui offerta è risultata seconda, alla quale si applicano le presenti disposizioni in ordine al periodo di prova e così di seguito.

Nell'esecuzione dell'appalto l'appaltatore è tenuto ad adempiere alle prescrizioni contenute nel decreto 7.3.2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è soggetto agli obblighi nello stesso stabiliti.

ART. 7 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Ditta appaltatrice, se non è disposta dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto e, se necessario, preventivamente approvata dalle Amministrazioni comunali, nel rispetto comunque delle caratteristiche generali dell'appalto.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità. La verifica è costituita da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre trenta giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

Il pagamento sarà effettuato mensilmente, a certificazione di conformità effettuata, entro 30 giorni dalla data della verifica ovvero, se successive, dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale o di ricezione della relativa fattura.

Il pagamento di quanto dovuto alla Ditta appaltatrice è determinato sulla base del prezzo unitario offerto per i chilometri effettivamente percorsi.

Con il pagamento di quanto dovuto si intendono interamente compensati tutti i viaggi effettuati, le prestazioni di servizi accessori e tutto quanto espresso e non dal Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, a carico della Ditta appaltatrice.

Per la fatturazione elettronica sarà indicato il codice univoco dell'Amministrazione comunale "UFOM11", oltre ai seguenti ulteriori riferimenti:

- il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- l'oggetto del servizio;
- l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- la scadenza della fattura;
- l'assoggettamento dell'operazione allo split payment;
- il Codice identificativo di gara (CIG);
- gli estremi dell'atto di incarico ed il numero di impegno: (si riserva la

comunicazione ad altro atto);

- il conto corrente dedicato per la tracciabilità dei pagamenti;
- qualsiasi altra informazione che si ritenga necessaria.

Il committente eroga all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni accertata dal Responsabile del Procedimento, l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, alle condizioni e con le modalità indicate dall'art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

OPPURE Si prende atto che l'appaltatore con nota in data, ha formalmente rinunciato all'anticipazione dovutagli ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

Il committente riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti maturati derivanti dal presente contratto. La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall'art 106 del D.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217. In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

ART. 9 – CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia della corretta esecuzione del contratto, la Ditta appaltatrice ha provveduto alla costituzione della cauzione mediante

_____ n. _____ rilasciata dall'istituto _____
in data _____, pari al _____% dell'importo di €
_____ per un totale di € _____ (in lettere euro

_____).

Il Concedente potrà rivalersi sulla cauzione stessa nel caso di spese che dovesse sostenere a causa di azioni od omissioni di responsabilità della Ditta appaltatrice, fino al completo esaurimento della cauzione stessa. La Ditta appaltatrice sarà tenuta a reintegrare la cauzione. Tale fideiussione resterà vincolata secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 10 – COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

La Ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Concedente del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Ditta appaltatrice si impegna a provvedere a tutti gli oneri assicurativi che derivano dall'esecuzione dell'appalto, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Concedente per i danni a cose o persone, nonché quella relativa alla Responsabilità Civile della Ditta appaltatrice verso terzi.

In osservanza a quanto stabilito dall'art. 19 del C.S.A., la Ditta appaltatrice ha stipulato idonee Polizze Assicurative R.C.A. e R.C.T., una per ciascun automezzo con riferimento alla R.C.A. oltre alla polizza R.C.T. n. _____ rilasciata dall'istituto _____ in data _____.

Il massimale previsto nelle suddette polizze non è da intendersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta appaltatrice, sia nei confronti dei terzi sia nei confronti del Concedente.

Per l'intera vigenza contrattuale la Ditta appaltatrice è tenuta a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate, producendo, a richiesta del concedente, copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo, entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza della copertura assicurativa entro i termini indicati, il concedente procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della

cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale.

ART. 11 – DUVRI, SICUREZZA, DURC

Come previsto dall'art. 12 del C.S.A., La stazione appaltante ha provveduto alla redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, che per altro non prevede oneri da interferenze in quanto le attività di controllo effettuata con personale dell'Ente Appaltante, di cui all'art.16 del C.S.A., non presenta rischi da interferenza, in quanto attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dall'Ente Appaltante stesso.

La Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.

Si dà atto che è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva della Ditta appaltatrice mediante l'acquisizione della prescritta certificazione in corso di validità, ai sensi della legge n. 266/2002 e del D.Lgs. 276/2003.

La Ditta appaltatrice è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.

ART. 12 – CONTROLLI

E' facoltà del Concedente effettuare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Ditta appaltatrice alle prescrizioni contrattuali.

La vigilanza ed i controlli saranno eseguiti secondo quanto indicato all'art. 16 del C.S.A.

ART. 13 – INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi servizi di pubblico interesse

e, come tali, non potranno essere sospesi, interrotti o abbandonati.

Nello svolgimento dei servizi, pertanto, la Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nella Direttiva P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”.

I suddetti servizi sono altresì da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1990, n. 146 “Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e successive modificazioni ed integrazioni.

Le interruzioni totali del servizio, per causa di forza maggiore, non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Tutte le cause di interruzione del servizio che riguardano la sfera giuridica della Ditta appaltatrice non sono considerate giustificatorie dell'interruzione del servizio stesso.

In caso di sciopero si richiama quanto espressamente previsto dagli articoli 5 e 10 del C.S.A.

Le sospensioni e le riprese del servizio/della fornitura sono disciplinate dall'art.107 del D.Lgs 18.4.2016, n.50 e dall' art. 23 del Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7.3.2018, le cui disposizioni qui si intendono integralmente riportate che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs 50/2016 il risarcimento dovuto all'esecutore viene quantificato sulla base dei seguenti criteri:

i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di

impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

ART. 14 – PENALITA'

La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente contratto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge concernenti il servizio stesso. Le penali per violazioni alle disposizioni impartite con il C.S.A. verranno impartite secondo quanto stabilito dall'art. 21 dello stesso Capitolato.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del concedente, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 15 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nel caso di inosservanza delle clausole del Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali o, qualora il servizio fosse svolto in maniera insoddisfacente, dopo contestazione ufficiale inviata tramite servizio di posta elettronica certificata.

Il Concedente ha la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del contratto nei casi indicati all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il contratto verrà inoltre risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del presente contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico della Ditta appaltatrice, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni a favore del concedente per l'eventuale nuovo contratto o per le altre circostanze che si potrebbero verificare.

Trovano applicazione le previsioni contenute all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto applicabili.

La Ditta appaltatrice dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Con la risoluzione il Concedente si riserva la facoltà di affidare l'appalto alla seconda ditta classificata o, in mancanza, a terzi, senza alcun diritto della ditta inadempiente di avanzare richieste di danno per mancato guadagno e fatta salva la richiesta da parte del Concedente di richiedere il risarcimento del danno arrecatogli. La Ditta appaltatrice sarà tenuta in ogni caso a garantire il servizio fino all'avvenuta sostituzione.

Il contratto sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 13 dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di Centrali regionali di committenza che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016.

E' ammesso il subappalto.

Ai fini dell'art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si dà atto che il concessionario non ha dichiarato di volere subappaltare alcuna prestazione

oppure

ha presentato in sede di gara la dichiarazione di voler subappaltare le seguenti prestazioni: _____

Il committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte del concessionario;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Negli altri casi il committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista ed al fornitore di beni o servizi l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite.

Il contratto di subappalto dovrà stabilire comunque il momento della maturazione del credito da parte del subappaltatore.

Salvo che il contratto di subappalto non disponga diversamente, la mancata proposta da parte del concessionario del pagamento del credito maturato dal subappaltatore, comporta l'applicazione nei confronti del concessionario di una penale giornaliera nella medesima misura stabilita dalla presente lettera d'invito per il ritardo nell'esecuzione dei servizi.

Al subappaltatore sono altresì dovuti gli interessi nelle ipotesi e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione.

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell'art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50, come modificato dal D.L. 31.5.2021, n. 77, nonché nell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia, tutte disposizioni delle quali il concessionario dichiara espressamente di essere a conoscenza.

ART. 17 – PERSONALE DIPENDENTE

Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. n. 39/2014, attuativo della Direttiva Europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, la Ditta appaltatrice si impegna a verificare ed acquisire la certificazione comprovante l'assenza di condanne per i reati di cui agli artt.

600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undecies del codice penale per il personale che la medesima intende impiegare per il servizio oggetto del presente rapporto contrattuale. La Ditta stessa si impegna a produrre, a richiesta del concedente, la documentazione attestante l'avvenuta osservanza delle disposizioni di cui all'art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2002.

ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta appaltatrice si obbliga all'integrale rispetto delle prescrizioni dettate dalla vigente normativa recante "Piano straordinario contro le mafie", in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 3. In particolare, si evidenzia l'obbligo, per tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti pubblici di servizi e forniture pubblici, di conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e dell'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai suddetti appalti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale dedicato, avvalendosi di banche o della società Poste Italiane Spa. (cd "obbligo di tracciabilità"). Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate sui conti correnti bancari di volta in volta indicati in fattura di seguito indicati con il rispettivo codice IBAN: _____, acceso ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss. mm. e ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sul quale le persone delegate ad operare sono _____ nato a _____ il _____ C.F. _____, _____ nato a _____ il _____ C.F. _____.

In conformità al disposto del sopracitato art. 3 comma 8 legge n. 136/2010, si stabilisce che il presente contratto verrà risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nel caso in cui le predette transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche e della società Poste italiane Spa.

ART. 19 – CODICE COMPORTAMENTO

La Ditta appaltatrice dichiara di essere a conoscenza dell'estensione, per quanto compatibile, degli obblighi di condotta previsti dal Codice generale di comportamento delle pubbliche Amministrazioni (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62) e dal Codice di comportamento comunale rinvenibile sul sito istituzionale del Comune e di impegnarsi al relativo rispetto.

ART. 20 – DICHIARAZIONE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Ditta appaltatrice, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Ponte nelle Alpi nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi.

ART. 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali), si informa la Ditta appaltatrice che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla redazione del presente atto ed alla sua registrazione, in base alle vigenti norme in materia ed avverrà presso il Comune di Ponte nelle Alpi e l'Agenzia delle Entrate di Belluno con l'utilizzo delle procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e saranno diffusi esclusivamente all'Ufficio dianzi indicato. La mancata diffusione dei dati comporta la non registrazione dell'atto. Si fa rinvio agli articoli 15 e ss. del predetto Regolamento UE circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Il titolare del trattamento è il Comune di Ponte nelle Alpi. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati - DPO, sono i seguenti: Maddalozzo Bruno – cell 3487382329 – e-mail urp@pna.bl.it – PEC comune@pec.pna.bl.it.

I dati saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa in materia. In capo agli

interessati sussiste:

- il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nei casi di trattamento basato sul consenso, anche di categorie particolari di dati;
- il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

La comunicazione di dati personali è un requisito necessario per la conclusione di un contratto relativamente al quale l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali. La mancata comunicazione dei dati comporta l'impossibilità di sottoscrivere il contratto e di effettuarne la registrazione.

ART. 22 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per effetto del presente contratto l'impresa assuntrice dei lavori elegge domicilio in Ponte nelle Alpi (BL) – frazione Cadola n. 52/A.

ART. 23 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa in formato elettronico ai sensi del citato art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 24 – SPESE, DIRITTI E IMPOSTA DI BOLLO

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, relativi diritti, I.V.A. esclusa, sono poste a carico della ditta appaltatrice, la quale dichiara espressamente di assumerle.

A tal fine, la ditta ha provveduto in data _____ ad effettuare il versamento in conto spese contrattuali e diritti di complessivi euro _____ , salvo conguaglio.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto nel presente contratto è soggetto al

pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

L'imposta di bollo viene assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007.

ART. 25 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte tra le parti, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, è competente il Foro di Belluno. E' esclusa la competenza arbitrale per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

In pendenza di giudizio la Ditta appaltatrice non è sollevata da nessuno degli obblighi previsti nel presente contratto.

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

Il concedente comunicherà alla Ditta appaltatrice ogni provvedimento volto a modificare la situazione preesistente che è stata visionata ed è a perfetta conoscenza della Ditta medesima a seguito del sopralluogo pre-gara.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, ed in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 27 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, del Codice Civile, la ditta appaltatrice dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 4 (Obblighi e responsabilità dell'appaltatore), 5 (Corrispettivo contrattuale), 8 (Fatturazione e Pagamento), 10 (Coperture Assicurative e Responsabilità), 14 (Penalità), 15 (Risoluzione anticipata del contratto) e 25 (Foro competente).

E richiesto, io Segretario Comunale – Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto, redatto

da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, che ho letto alle parti comparenti, le quali a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono in segno d'accettazione con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

In presenza delle parti io Segretario Comunale - Ufficiale Rogante firmo il presente documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale.

Questo atto occupa _____ facciate fin qui.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI PONTE NELLE ALPI

Il Resp. dell'Area Finanziaria – _____ - *firma digitale*

PER LA DITTA _____

Sig. _____ - *firma digitale*

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE

dott. Mauro Giavi - *firma digitale*